

REGIONE PIEMONTE

STATUTO DELL'UNIONE DI

COMUNI ISOLA D'ASTI,

MONGARDINO, VIGLIANO D'ASTI

E BELVEGLIO

"TERRE ASTIANE"

Approvato con deliberazioni dei Consigli Comunali di Mongardino (Delib. Nr.1/2015 in data 26.01.2015), Vigliano d'Asti (Delib. Nr. 2/2015 in data 23.01.2015), Belveglio (Delib. Nr. 1/2015 in data 23.01.2015) ed Isola d'Asti (Delib. Nr. 4 in data 24.01.2015);

Modificato con deliberazione Consiglio Unione nr.4 in data 23/09/2015

TITOLO I – ISTITUZIONE E COSTITUZIONE

ART. 1 – OGGETTO

1. L'Unione di Comuni denominata “ Unione di Comuni Terre Astiane ”, nel prosieguo definita "Unione", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, in attuazione dell'art. 32 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e s.m.i., per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi quali individuati nel presente Statuto.
2. L'Unione è Ente Locale dotata di autonoma e soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della Legge, nonché delle norme del presente Statuto.
3. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di Legge e dell'Atto Costitutivo, le norme fondamentali sulla sua organizzazione e funzionamento.
4. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. I Comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e servizi trasferiti all'Unione, a non appartenere contemporaneamente o aderire ad altra Unione o ad altra associazione intercomunale oppure ad esercitarli tramite altra forma di cooperazione.
7. L'Unione ha la durata di dieci anni.

ART. 2 – FINALITA' E SCOPI

1. Ferma restando la salvaguardia delle identità municipali, l'Unione promuove l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali.
2. L'Unione si pone quale finalità primaria quella di esercitare, in luogo e per conto dei comuni partecipanti, le funzioni e servizi indicate dalla legge:
 - a) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - c) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - e) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - f) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - g) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) statistica
3. Oltre a quelle enumerate al precedente comma 2. l'Unione potrà assumere, altre funzioni e servizi anche al di fuori di obblighi imposti dalla legge.
4. In particolare, nell'attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di :

- sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio;
- pari opportunità, garantendo a tutti i cittadini dell'area i medesimi diritti di accesso ai servizi;
- efficienza e contenimento dei costi attraverso le economie di scala;
- efficacia, aumentando la specializzazione degli addetti per una maggiore qualità dei servizi;

5. L'Unione si pone, altresì, le seguenti finalità strategiche:

- A. valorizzare e tutelare tutte le risorse ambientali, naturali, forestali, agricole, commerciali, artigianali, storiche, archeologiche e culturali, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze;
- B. favorire e promuovere intese ed accordi con i Comuni partecipanti, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati appartenenti all'Unione Europea;
- C. promuovere attività di programmazione e di tutela ambientale, attraverso la promozione o adesione ai manifesti ambientali ed ai procedimenti di programmazione di sviluppo sostenibile

ART. 3 – SALVAGUARDIA DELLE SPECIFICITÀ TERRITORIALI

1. L'Unione, nell'ambito delle materie ad essa trasferite, in coerenza con le politiche ed indirizzi comuni, formulati da propri Organi di Governo, adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.
2. Ogni singolo Comune aderente può richiedere all'Unione la realizzazione di azioni o interventi peculiari nel proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche ed indirizzi comuni definiti, assumendosi direttamente i relativi oneri aggiuntivi.

ART. 4 – SEDE DELL'UNIONE

1. L'Unione ha sede nel Comune di Isola d'Asti – Piazza G.Merlino n. 1.
2. Gli organi collegiali possono riunirsi anche in sede diverse da quella di Isola d'Asti purchè ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.
3. L'Unione individua apposita sezione sul proprio sito internet da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

ART. 5– STEMMA E GONFALONE

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di “Unione di Comuni Terre Astiane”
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione accompagnato dal Presidente o suo delegato.
3. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

TITOLO II

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 6 ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - il Consiglio dell'Unione
 - il Presidente dell'Unione
 - la Giunta dell'Unione.
2. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri, da Amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. La durata del mandato dei componenti degli organi dell'Unione coincide con quella del mandato nell'Ente di appartenenza, fatte salve le ipotesi di decadenza, dimissioni e le altre cause di cessazione previste dalla Legge.
3. Si applicano agli organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla Legge.

CAPO II – IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 7 COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE – PRIMA SEDUTA

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e dei Sindaci. Il Consiglio dell'Unione è composto da 11 membri compreso il Presidente eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati. Al Comune più popoloso spettano n.3 membri agli altri Comuni n. 2 membri. Alle minoranze spettano 2 membri. La proposta dei n.2 rappresentanti della minoranza avverrà a cura delle stesse minoranze che si riuniranno su convocazione del Presidente uscente dell'Unione e, in prima applicazione dal Sindaco del Comune più popoloso, in seduta comune presso la sede dell'Unione, entro e non oltre 20 giorni dalla costituzione dei rispettivi Consigli Comunali e, in prima applicazione, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto dell'Unione, dandone comunicazione ai Consigli appartenenti all'Unione. A parità di voto verrà proposto il candidato più giovane. L'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione deve comprendere:
 - 2.esame della condizione degli eletti - elezione del Presidente

ART. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione e assicura che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.
2. E' competente nelle materie che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
3. Adotta a maggioranza assoluta un Regolamento sul proprio funzionamento e sulle prerogative consiliari.

ART. 9 - FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
3. Le sedute successive a quella di insediamento, sono convocate dal Presidente dell'Unione con apposita comunicazione indicante l'ordine del giorno.

4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.
5. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
6. Per tutto quanto non previsto si rinvia all'apposito Regolamento.

ART. 10 – I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione, ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato; hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge e dal Regolamento del Consiglio succitato.

ART. 11 – DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione equivale all'ammissione di carenza di giustificazione per le assenze che gli vengono giustificate .
2. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti e comunque per periodi non superiori a tre mesi, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato. 5 Statuto dell'Unione dei Comuni Terre Astiane.
3. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dallo Statuto del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
6. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consigliere decaduto o dimesso è surrogato nei modi e dall'organo da cui è stato eletto; è mantenuto l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza presso il Consiglio dell'Unione.

CAPO III – IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 12 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE – DURATA IN CARICA

1. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene la maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

2. Il Presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di Sindaco ed è rieleggibile.
3. Il Presidente dura in carica sino a quando è divenuta esecutiva l'elezione del successore.
4. In caso di decadenza del Presidente si procede entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco comporta l'automatica e corrispondente cessazione della carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente fino alla sua sostituzione.
6. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento del Consiglio dell'Unione.
7. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
8. La mozione di sfiducia dev'essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, contenere la proposta di un Sindaco candidato alla Presidenza e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
9. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente e della Giunta.

ART. 13 – COMPETENZE

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni.
2. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In particolare e fatte salve le norme del Regolamento di organizzazione, il Presidente:
 - rappresenta l'Unione
 - presiede la Giunta dell'Unione;
 - nomina i Responsabili dei Servizi dell'Unione
 - riconosce le posizioni organizzative e attribuisce, acquisite le valutazioni da parte del competente organo di controllo, la retribuzione di posizione e di risultato;
 - sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - provvede a inizio legislatura e ordinariamente per la durata della stessa, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può attribuire a singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
 - entro 60 giorni dalla sua elezione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio – ai fini dell'approvazione - della proposta delle "Linee programmatiche" che formano il proprio programma amministrativo.

ART. 14 – IL VICE PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente tra i membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dall'Assessore più giovane d'età.

CAPO IV – LA GIUNTA DELL'UNIONE

ART. 15 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Giunta dell'Unione e' composta dal Presidente, che la presiede, e dagli Assessori, nominati dal medesimo fra gli esecutivi dei Comuni partecipanti all'Unione, ovvero tra i Sindaci dei medesimi - per gli Enti non dotati di Giunta - in numero non superiore a quello previsto per i Comuni aventi corrispondente popolazione. Il Presidente dà comunicazione della nomina della Giunta al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione o conferma.
2. Entro il termine fissato dallo Statuto, il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il numero dei Componenti la Giunta è fissato dalla normativa vigente.
4. Alla Giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo Presidente.
5. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
6. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
7. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.
8. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
9. La Giunta dell'Unione adotta collegialmente gli atti di amministrazione anche a rilevanza esterna che non siano riservati dalla Legge o dal presente Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente Statuto, del Presidente, del Segretario, del Direttore o dei Funzionari.
10. La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
11. La Giunta dell'Unione adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
12. Il Presidente dell'Unione può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio.

TITOLO III - FUNZIONI E SERVIZI

ART. 16 - FUNZIONI

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto **di tutti** Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi:
 - a) *Catasto, ad eccezione della funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, per tutti i Comuni partecipanti;*
 - b) *Attività, in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per tutti i Comuni partecipanti ;*
 - c) *Polizia locale e polizia amministrativa locale per tutti i Comuni partecipanti;*
2. Per l'espletamento di tali funzioni sono individuate le seguenti risorse umane, patrimoniali e finanziarie da trasferirsi in capo all'Unione con la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali:

Catasto, ad eccezione della funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, per tutti i Comuni partecipanti;

 - *Risorse umane – N. 1 Tecnico , N. 1 Amministrativo*

- *Risorse finanziarie – suddivisione degli oneri in misura del 30% in proporzione alla popolazione residente; 30% in base all'estensione territoriale; 40% in parti eguali tra tutti gli enti;*
- *Risorse strumentali: postazioni – attrezzature anche informatiche collegamenti telefonici ed internet, in misura sufficiente all'espletamento dei servizi*

Attività, in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi per tutti i Comuni partecipanti ;

- *Risorse umane – N. 1 Tecnico , N. 1 Amministrativo*
- *Risorse finanziarie – suddivisione degli oneri in misura del 30% in proporzione alla popolazione residente; 30% in base all'estensione territoriale; 40% in parti eguali tra tutti gli enti;*
- *Risorse strumentali: postazioni – attrezzature anche informatiche collegamenti telefonici ed internet, in misura sufficiente all'espletamento dei servizi*

Polizia locale e polizia amministrativa locale per tutti i Comuni partecipanti;

- *Risorse umane – N. 2 Agenti di Polizia Locale di cui uno in convenzione con altro ente;*
- *Risorse finanziarie – suddivisione degli oneri in misura del 30% in proporzione al reale utilizzo; 30% in base all'estensione territoriale; 30% in parti eguali tra tutti gli enti;*
- *Risorse strumentali: postazioni – attrezzature anche informatiche, collegamenti telefonici ed internet, autovetture in misura sufficiente all'espletamento dei servizi*

3. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.
4. L'Unione può svolgere ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione modificativa del presente Statuto.

ART. 17 - ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI E PIANO STRATEGICO

1. L'Unione può stipulare Convenzioni con Comuni, esterni alla stessa, e con altre Unioni per l'esercizio di una o più funzioni fondamentali dei Comuni medesimi e di servizi di supporto, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia, nella prima fattispecie, l'Unione e, nella seconda , una delle Unioni.

ART. 18 - CONFERIMENTO DI ULTERIORI FUNZIONI

1. Il conferimento di ulteriori funzioni da parte dei Comuni aderenti, può avvenire mediante apposita modifica statutaria con le stesse maggioranze ed analoga procedura previste per l'approvazione dello Statuto.
2. Tale conferimento può interessare solo alcuni dei Comuni aderenti.

ART. 19 - MODALITÀ DI GESTIONE

1. Le funzioni e servizi conferiti possono essere gestiti dall'Unione nel rispetto della normativa dell'ordinamento degli enti locali secondo le seguenti modalità:
 - in amministrazione diretta;
 - mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica

- con le altre forme di gestione previste dalla normativa degli Enti Locali.

TITOLO IV - VICENDE GIURIDICHE

ART. 20 – RECESSO

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento Consigliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, non prima di 3 anni.
2. Il Comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di Giugno, al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data comunicazione.
3. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi. E' consentito al Comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto od in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione
4. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi. In particolare:
 - obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso.
 - patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla scadenza del contratto in essere. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.
 - personale: il personale distaccato, comandato o trasferito presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza, salvo diverso accordo tra i Comuni partecipanti;
 - interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
 - le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale.

ART. 21 - SCIoglimento

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro tempore assume le funzioni di Commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.

3. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo, provvede il Presidente liquidatore.

TITOLO V - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 22 - SEPARAZIONE TRA POLITICA E GESTIONE

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'amministrazione si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli Organi politici dell'Ente, da quella di gestione, che è svolta dal Segretario e dai Funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti.

ART. 23 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono decentrati sul territorio a livello comunale. L'Unione uniforma l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili

- con le risorse finanziarie e umane disponibili ;

- razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;

- efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, approvato dalla Giunta dell'Unione.

ART. 24 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

1. E' assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

ART. 25 - IL PERSONALE

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle Leggi ed allo Statuto. Il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare disciplina:

- la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.
3. I Regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa :
- organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
 - analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
 - individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

ART. 26 - IL SEGRETARIO

1. Il Presidente dell'Unione nomina il Segretario dell'Unione secondo le disposizioni di Legge ai sensi del comma 5 ter dell'art. 32 del TUEL, come integrato dal comma 105 della L. n.56/2014, si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione stessa.
2. Sino alla nomina del Segretario dell'Unione, le relative funzioni sono svolte dal Segretario del Comune sede dell'Unione.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei Funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli Uffici e segnatamente tra i funzionari. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente, fatte salve quelle gestionali assegnate al Responsabile.

TITOLO V I - FINANZA E C O N T A B I L I T A '

ART. 27 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO

1. I Responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla Legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.
2. Ai Responsabili dei servizi é attribuita, secondo le disposizioni di Legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri Organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che, a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai Funzionari, sia corredata la conseguente assunzione di responsabilità.
3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell'Ente rispondono tanto alla legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli Organi elettivi.

TITOLO VII - I SERVIZI

ART. 28 - GESTIONE DEI SERVIZI

1. L'Unione gestisce funzioni e servizi in sintonia con i principi dettati dalla Legge e dal presente Statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva.
2. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 29 - RAPPRESENTATI DELL'UNIONE COMPONENTI DI ALTRI ORGANI

1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in Organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.

ART. 30 - PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è disciplinato dalla Legge e dal regolamento di contabilità. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione ha un proprio patrimonio.
3. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idoneo riparto, certificato da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione. Il consiglio dell'Unione può, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti.
6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi o contributi attivi direttamente connessi con la fruizione dei servizi, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
7. In sede di prima applicazione, i singoli comuni costituiscono in favore dell'Unione, un fondo per le spese d'impianto e di primo funzionamento. Il fondo viene costituito con quote di pari entità per tutti comuni partecipanti all'Unione.

ART. 31 - PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il sistema di controllo interno è diretto a:

- verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

ART. 32 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - dalle partecipazioni societarie;
 - altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

ART. 33 - ATTIVITÀ FINANZIARIA

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, competono all'Unione gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati; alla stessa sono altresì trasferite risorse finanziarie dallo Stato e/o dalla Regione previste da precise disposizioni di Legge per l'esercizio associato delle funzioni comunali. L'ordinamento contabile dell'Unione, e in particolare la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla Legge
2. Ai Comuni per la gestione dei servizi affidati all'Unione, sono tenuti a trasferire a favore della stessa risorse finanziarie, rispetto di quanto sarà previsto nelle relative convenzioni.
3. La gestione finanziaria dell'Unione avviene nel rispetto di quanto prevedono le norme di contabilità per gli Enti Locali.

ART. 34 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i limiti previsti per i comuni, con il quale si coordina se ne necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi funzioni, servizi e singoli interventi.

ART. 35 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. L'Unione è dotata di un Organo di revisione economico-finanziaria la cui costituzione, durata in carica, funzioni, compiti e prerogative sono disciplinati dalla Legge. Il Revisore per l'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti informazioni e documenti amministrativi dell'unione dei Comuni partecipanti.
 - L'attività di vigilanza definita al precedente articolo è svolta dall'Organo di Revisione dei conti nominato in base alle normative vigenti.

- All'Organo di Revisione dei conti possono essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni affidate.
 - Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di servizio dell'Ente che hanno l'obbligo di rispondere.
 - L'Organo di Revisione può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta e della Conferenza dei Sindaci.
- Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la propria attività.

ART. 36 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto secondo la normativa vigente da un Istituto cassiere. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla Legge, dal Regolamento di contabilità, nonché da apposita Convenzione.
2. Nelle more di all'affidamento del servizio da parte dell'Unione, verrà gestito mediante estensione dell'affidamento in corso da parte del Comune di maggior peso demografico.

TITOLO VIII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 37 - IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA

1. L'Unione, con appositi Regolamenti, disciplina le forme di consultazione dei cittadini rispetto a questioni di rilevante interesse per il territorio dell'Unione, gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla formazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, nonché le modalità di accesso agli atti, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

ART. 38 - ALBO PRETORIO ON LINE

1. L'Unione ha, presso la propria sede, un suo albo pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni e delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 - REGIME TRANSITORIO

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari si applicano i Regolamenti del Comune sede dell'Unione.

ART. 40 - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche per l'interpretazione del presente Statuto, è cercata prioritariamente in via bonaria.
2. In caso di mancato accordo, le controversie sono deferite ad un arbitro nominato dalla Giunta dell'Unione.

ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.